



Assessorato all'Agricoltura - Foreste - Montagna - Politiche Venatorie e Pesca
Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria

“Azioni per prevenire i danni da grandi Carnivori selvatici”

L.R. n. 50 del 9 dicembre 1993, art. 28, L.R. n. 6 del 23 aprile 2013, art. 3, e Regolamento (UE) n. 2831/2023

**BANDO PER MISURE COMPLEMENTARI DI SOSTEGNO ALLA DIFESA DELLE
GREGGI DAGLI ATTACCHI DEI LUPI**

Il Bando è ripartito in tre Sezioni:

Sezione Prima – Bando

Articolo 1 – Finalità e descrizione dell'intervento

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Articolo 3 – Forme, soglie ed intensità del contributo

Articolo 4 – Soggetti ammissibili

Articolo 5 – Localizzazione delle iniziative

Articolo 6 – Spese ammissibili

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

Articolo 8 – Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Articolo 9 – Cause di non ricevibilità e non ammissibilità della domanda

Articolo 10 – Valutazione delle domande

Articolo 11 – Formazione delle graduatorie e concessione del contributo

Articolo 12 – Rinuncia, revoca e reintroito dei contributi

Articolo 13 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 GDPR

Articolo 14 – Informazioni, riferimenti e contatti Regione del Veneto

Sezione Seconda – Elenco delle razze ammesse a contributo



8a5a5f24



**SEZIONE PRIMA
BANDO****Articolo 1****Finalità e descrizione dell'intervento**

1.1 Il presente Bando regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è finalizzato alla concessione di sostegni economici a favore delle aziende venete che operano nel settore dell'allevamento ovicaprino che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi.

1.2 In particolare, l'intervento consiste nel pagamento “una tantum” ed il sostegno è erogato per supportare la gestione dei cani da guardiania, in particolare:

- mantenimento (alimentazione);
- spese veterinarie, comprensive di vaccinazioni e sterilizzazione;
- valutazione comportamentale;
- stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

Articolo 2**Dotazione finanziaria**

2.1 Le risorse finanziarie, rese disponibili dall'art. 28 – Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dall'art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria”, ammontano complessivamente ad euro 55.000,00.

Articolo 3**Forme, soglie, intensità del contributo**

3.1 Il sostegno è concesso in forma di contributo “una tantum” in relazione al numero dei cani da guardiania risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario, dichiarati nella domanda e verificati nel corso dell'istruttoria.

3.2 Il valore da corrispondere al beneficiario per ciascun cane da guardiania sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale dei cani da guardiania aventi i requisiti previsti, e comunque non potrà essere superiore ad euro 320,00.

3.3 Per ciascun beneficiario l'importo massimo concedibile non potrà essere superiore ad euro 1.500,00. L'importo massimo concedibile è tuttavia legato all'applicazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo



8a5a5f24



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e ss.mm.ii.. In particolare, il Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, prevede:

- che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 50.000,00 nell'arco di tre anni;
- che gli aiuti "de minimis" siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa sia accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa;
- l'applicazione delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del richiamato Regolamento.

3.4 In caso di un numero di domande inferiore rispetto alle risorse disponibili, il contributo massimo riconoscibile sarà di euro 320,00 per ciascun cane da guardiania, e per ciascun beneficiario l'importo massimo concedibile non potrà essere superiore ad euro 1.500,00.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

4.1 Potranno accedere al contributo del presente bando i soggetti che, come di seguito specificato:

- sono Imprenditori Agricoli, come specificato dall'art. 2135 Codice Civile, che operano nel settore zootecnico;
- sono titolari di allevamenti di animali ovini e/o caprini identificati sulla base del codice aziendale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- hanno una consistenza non inferiore a 20 capi di ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
- posseggono specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto;
- hanno minimo n. 2 cani da guardiania tra le razze elencate nella Sezione Terza del presente Bando e verificati come idonei dalla Regione del Veneto. L'eventuale verifica avverrà sulla base di controlli svolti da personale di enti preposti che verificheranno l'effettiva presenza dei cani al pascolo con gregge/mandria, e il loro stato di salute idoneo al ruolo di guardiania, risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario.

Articolo 5

Localizzazione delle iniziative

5.1 Le iniziative devono essere realizzate esclusivamente all'interno del territorio regionale Veneto, pena la non ammissibilità della domanda di contributo.



8a5a5f24



Articolo 6

Spese ammissibili

6.1 Sono ritenute ammissibili a contributo regionale le domande presentate alla competente Struttura regionale entro i termini e secondo le modalità indicate nella Sezione Prima del presente bando, le quali abbiano ad oggetto attività relative alla gestione dei cani da guardiania esclusivamente riconducibili all'elenco che segue:

- mantenimento (alimentazione);
- spese veterinarie (incluse vaccinazioni e sterilizzazione);
- valutazione comportamentale;
- stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

I cani da guardiania devono avere almeno tre (3) mesi di età al momento della domanda.

6.2 Sono considerati cani da guardiania le razze elencate nella Sezione Terza del presente Bando.

6.3 Impegni: i cani da guardiania per i quali è stata presentata domanda di contributo devono essere mantenuti per almeno un (1) anno dal momento della domanda. In caso di morte del cane questo deve essere sostituito con un altro soggetto appartenente alle razze elencate nella Sezione Terza del presente Bando.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

7.1 La domanda di partecipazione con la richiesta di contributo ed ogni altra documentazione, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, devono essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria visionabili e scaricabili presso il sito web <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/grandi-carnivori>.

7.2 La domanda di contributo dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BuRV) del provvedimento di approvazione del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa, esclusivamente mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it.

La PEC dovrà avere ad oggetto “**BANDO CANI DA GUARDIANIA 2026: TRASMISSIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO [NOME e COGNOME del richiedente]**”.

7.3 Si precisa altresì che ogni comunicazione rivolta alla predetta Direzione regionale, incluso l'invio della domanda di contributo, dovrà essere obbligatoriamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it anche qualora l'indirizzo di posta elettronica del mittente non sia PEC, sempre corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto mittente e/o del responsabile legale dell'Impresa/azienda. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato Acrobat (.pdf) all'indirizzo di posta elettronica certificata suddetto, pena la non ricevibilità della documentazione stessa.



8a5a5f24



Articolo 8

Documentazione da allegare alla domanda di contributo

8.1 Alla domanda (modulo 1/A) devono essere obbligatoriamente allegati:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e sottoscrittore della domanda;
- b) eventuale copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente della Cooperativa/Organizzazione a presentare domanda di contributo per il presente bando;
- c) breve relazione, allegando idonea documentazione/certificazione a supporto, dove deve risultare:
 - di essere Imprenditore Agricolo, come specificato dall'art. 2135 Codice Civile, che opera nel settore zootecnico;
 - di essere titolare di allevamento di animali ovini e/o caprini identificato sulla base del codice aziendale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
 - di avere una consistenza non inferiore a 20 capi ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
 - di possedere uno specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto;
 - di avere minimo n. 2 cani da guardiania tra le razze elencate nella Sezione Terza del presente Bando con almeno 3 mesi di età al momento della domanda, risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante l'elenco dei cani da guardiania risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario (indicando Codice microchip/data di nascita/razza/data di registrazione o di passaggio di proprietà) - modulo 2/A;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante il numero di cani da guardiania rapportato ai capi di bestiame allevati e il numero degli animali allevati - (modulo 3/A);
- f) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale, aggiornate - (modulo 4/A e modulo 5/A);
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) ai fini dell'erogazione di contributi regionali (L.R. n. 16/2018) – modulo 6/A.

Articolo 9

Cause di non ricevibilità e non ammissibilità della domanda

9.1 Cause di non ricevibilità della domanda

- a) Domanda pervenuta oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BuRV);
- b) domanda priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c) domanda inviata secondo modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.

9.2 Cause di non ammissibilità della domanda



8a5a5f24



- a) Domanda proposta per iniziative differenti da quelle indicate nel Bando;
- b) domanda carente di tutta o parte della documentazione essenziale, e non integrata entro il perentorio termine di 10 giorni dalla successiva richiesta di integrazioni comunicata dalla competente Struttura regionale, così come disposto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) domanda proposta per iniziative localizzate in aree al di fuori del territorio regionale;
- d) domanda proposta da soggetti diversi da quelli previsti dal seguente bando.

Articolo 10

Valutazione delle domande

10.1 Accertamento dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le istanze pervenute con le modalità e i termini indicati all'articolo 7 saranno sottoposte ad una valutazione da parte degli uffici della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria che provvederanno a:

- a) accertare la sussistenza dei requisiti di ricevibilità delle domande pervenute;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute;
- c) valutare nel merito le attività ricevute ed ammesse a contributo, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sezione Seconda del presente bando.

In corso d'istruttoria, in caso di carenza documentale, gli uffici della richiamata Direzione si riservano la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Qualora i documenti non siano integrati nei tempi indicati la proposta risulterà esclusa dalla valutazione.

Articolo 11

Formazione delle graduatorie e concessione del contributo

11.1 Formazione delle graduatorie

All'esito delle attività istruttorie verranno attribuiti i punteggi sulla base del numero di cani da guardiania posseduti da ciascun beneficiario che abbia fatto richiesta di contributo, e verranno stilate le relative graduatorie approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e pubblicate sul sito Internet della Regione del Veneto. Ad ogni soggetto/impresa partecipante al presente bando verrà data comunicazione sull'esito dell'istruttoria riferita alla domanda presentata (con indicazione dell'importo di spesa ammesso a contributo o con l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione dalla procedura).

11.2 Concessione del contributo

Le risorse rese disponibili dalla Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di previsione 2026-2028", saranno ripartite sulla base del numero di cani da guardiania posseduti da ciascun beneficiario che abbia fatto richiesta di contributo.



8a5a5f24



I contributi verranno liquidati dalla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria sulla base degli stanziamenti di cassa disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale.

Articolo 12

Rinuncia, revoca e reintroito dei contributi

12.1 In caso di rinuncia ai contributi economici concessi, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria esclusivamente via PEC all'indirizzo: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it.

12.2 In caso di revoca di tutto o di parte del contributo concesso, la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria trasmetterà al soggetto beneficiario l'opportuno provvedimento di revoca del contributo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, unitamente all'indicazione delle modalità per provvedere al reintroito delle somme nel frattempo eventualmente erogate.

Articolo 13

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 GDPR

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
- b. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'08/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria;
- c. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
- d. la casella mail a cui è possibile rivolgersi per questioni relative al trattamento di dati è: dpo@regione.veneto.it;
- e. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- f. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- g. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;



8a5a5f24



- h. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- i. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura prevista dal bando e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- j. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 14

Informazioni, riferimenti e contatti Regione del Veneto

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, Dott. Gianmaria Sommavilla.

Il Responsabile della U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria è il dott. Stefano Omizzolo.

Il Responsabile della E.Q. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria è il dott. For. Guido Lavazza.

Punti di contatto:

Dott. Pernechele Emanuele

Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria

Telefono 041 279 5421

E-mail: emanuele.pernechele@regione.veneto.it

Dott.ssa Aurora Rigobello

Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria

Telefono 041 279 4343

E-mail: aurora.rigobello@regione.veneto.it



8a5a5f24



**SEZIONE SECONDA
ELENCO DELLE RAZZE DI CANI DA GUARDIANIA AMMESSE A CONTRIBUTO**

Di seguito si riporta un elenco delle razze di cani da guardiania ammesse a contributo.

- Cane da montagna dei Pirenei
- Cane da pastore di Ciarplanina
- Cane da pastore maremmano-abruzzese
- Pastore di Tatra
- Kangal turco
- Kuvasz ungherese
- Mastino dei Pirenei
- Mastino siciliano
- Mastino tibetano
- Pastore dei Carpazi
- Cane da pastore rumeno della Bucovina
- Pastore Romeno di Mioritza
- Pastore del Caucaso
- Pastore dell'Asia centrale
- Pastore della Sila
- Cane da pastore bergamasco
- Cane da pastore della Russia meridionale
- Altre razze/incroci verificate come idonee in sede di istruttoria



8a5a5f24

